

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A."**

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – E' costituita, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sulle società "in house", la Società a totale partecipazione pubblica denominata "**AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.**", con sigla sociale, a tutti gli effetti commerciali, "A.M.S. S.P.A."

Art. 2 – La società ha sede nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

Compete all'organo amministrativo la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie.

L'organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o unità locali, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione da adottarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 – 1. La società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto l'attività di produzione e gestione di beni e servizi generali di competenza dell'Ente pubblico costituente, in relazione al perseguimento dei suoi fini istituzionali. La società pertanto, in conformità alla normativa vigente, ha per oggetto la produzione di beni e servizi, nonché di tutte le operazioni a ciò connesse e/o strumentali. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi del Comune di San Benedetto del Tronto per la gestione di servizi di interesse generale, avvalendosi delle specificità del modello organizzativo-gestionale denominato «in house providing».

La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto quale ente costituente e affidante e correlativamente non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento né con gara.

2. La società in particolare, in relazione a quanto sopra previsto, può svolgere ogni attività finalizzata a realizzare compiutamente i seguenti servizi di interesse generale, per conto del solo Comune di San Benedetto del Tronto:

- a) Servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune, in particolare di strade e marciapiedi, cartellonistica stradale e civico cimitero;
- b) Gestione dei servizi cimiteriali e/o dell'annesso impianto crematorio;
- c) Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.);
- d) Servizi di pulizia degli immobili comunali;
- e) Servizi di manutenzione e gestione delle aree pubbliche comunali e/o proprie destinate alla sosta a pagamento;
- f) Servizi di gestione e manutenzione del canile comunale, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del randagismo;
- g) Servizi di manutenzione di beni mobili di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto;
- h) Servizio pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto del Comune di San Benedetto del Tronto;
- i) Gestione mercato ittico comunale.

3. Per la compiuta realizzazione di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la Società potrà:

a) svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale ed ai suoi compiti istituzionali, ivi inclusi l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene necessario per la realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di società a capitale interamente pubblico;

b) svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo;

c) svolgere le attività relative alla gestione di magazzino per forniture di beni, prodotti o materiali necessari per i servizi affidati, anche eventualmente cogestiti, in fasi di sviluppo del piano industriale, con articolazioni organizzative del Comune di San Benedetto del Tronto.

4. La Società, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti, potrà in particolare svolgere tutte le attività finalizzate all'acquisto dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, operando anche in relazione ad esigenze del Comune di San Benedetto del Tronto, al fine di ottimizzare i processi di acquisto.

5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ad esclusione di ogni attività riservata ad enti a ciò dedicati dalla normativa speciale in materia, e con espressa esclusione di attività professionali riservate e della intermediazione immobiliare.

La Società non potrà esercitare nei confronti del pubblico, neanche in modo occasionale, i servizi di cui alla legge n.1/1991, di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e di cui all'art.1 comma 5 del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58, e comunque è espressamente esclusa dall'attività sociale ogni attività soggetta a riserva di legge.

6. La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie, anche reali.

7. Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la Società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri Stati o Enti Territoriali, da Enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.

8. La Società, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la Società si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale.

9. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l'attività sociale del Comune e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello societario "in house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

10. Quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'individuazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale esclusivo; pertanto le evoluzioni di qualificazione, tecnologiche o organizzative, nonché gli sviluppi dimensionali delle stesse, quando funzionali alla realizzazione del piano industriale nell'arco di durata della Società e rapportati alla gestione ottimale dei servizi affidati, anche in termini di estensioni temporali, non sono da intendersi quali ampliamenti o elementi innovativi dello stesso oggetto sociale.

CAPITALE SOCIALE E CONTROLLO ANALOGO

Art. 5 – 1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.144.991,82 (unmilionequarantaquattromilanovecentonovantuno virgola ottantadue), suddiviso in numero 2.217 (duemiladuecentodiciassette) azioni, del valore nominale di euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna.
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

2. La qualità di socio è riservata al solo Comune di San Benedetto del Tronto con vincolo societario per il quale tutte le quote di partecipazione devono rimanere in sua proprietà. E' preclusa pertanto ogni possibilità di ingresso, anche futura, nella compagine societaria di altri soggetti pubblici e privati. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale ed esclusiva partecipazione del Comune di San Benedetto del Tronto al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra. Ne consegue che la compagine proprietaria deve considerarsi "a struttura chiusa" per l'intera durata del contratto sociale, nei limiti di cui al presente statuto.

Articolo 6 – 1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in conformità alle disposizioni di legge in materia e agli articoli 2439, 2440, 2441 e 2442 c.c.

2. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale.

Art. 7 – 1. Il socio Comune di San Benedetto del Tronto, con apposita decisione del competente Organo Consiliare, può concedere alla società versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con essa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa concorde determinazione risultante da atto scritto.

Art. 8 – 1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il Comune di San Benedetto del Tronto esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L..

3. In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione relazionerà al Comune di San Benedetto del Tronto sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta ovvero almeno:

– entro l'1 (uno) dicembre di ciascun anno, il Bilancio preventivo economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo di Sviluppo annuale della società, al Piano strategico di investimento ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito in esecuzione degli indirizzi e obiettivi forniti dal Comune. Il bilancio preventivo economico-finanziario, il piano operativo, il piano di investimenti e la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vincolante per la società e quindi obbligano quest'ultima a segnalare al Sindaco entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a quelle riportate nei suddetti documenti;

– entro il mese di aprile di ogni anno relazionerà circa i risultati del bilancio d'esercizio;

– entro il mese di luglio di ciascun anno la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società.

5. Il Consiglio di Amministrazione costantemente relazionerà al Sindaco circa l'andamento della società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati.

6. Il Sindaco può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui servizi del proprio Comune, anche richiedendo copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

ASSEMBLEE

Art. 9 – 1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con avviso comunicato ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci e/o quello da essi comunicato per iscritto alla società, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia da considerarsi totalitaria ai sensi dell'art.2366 c.c.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina o revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; determina i loro compensi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) delibera sulla responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;

d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. Per la costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la validità delle deliberazioni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 c.c.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro soci e che abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza le proprie azioni presso la sede sociale.

I Comuni sono rappresentati alle assemblee dal Sindaco o suo delegato. Restano fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.2372 c.c. La delega deve essere conferita a mezzo di documento scritto.

Articolo 10 – La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di San Benedetto del Tronto negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO – POTERI – RAPPRESENTANZA

Art. 11 – La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente.

Art. 12

1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

2. Gli amministratori, salvo contraria disposizione di legge, sono rieleggibili.

Art. 13 – 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Società o presso la sede del Comune di San Benedetto del Tronto tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o ne sia fatta domanda da parte di due membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente anche a mezzo di posta elettronica almeno tre giorni prima, e nei casi di urgenza con almeno un giorno di preavviso.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. Le deliberazioni saranno fatte risultare in apposito processo verbale che sarà firmato da chi presiede il Consiglio e dal Direttore Generale che funge da Segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio di Amministrazione gestisce la società con la diligenza, perizia e prudenza qualificate richieste dalla natura dell'incarico ed è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi e nei limiti dell'art.2364 n.5) c.c. è richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il compimento dei seguenti atti:

– vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

– ogni altro atto gestionale, esclusi quelli obbligatori per legge, il cui valore superi i 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore, ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi

sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

6. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti dei poteri loro delegati.

Art. 14 – 1. Il Consiglio di amministrazione della società può nominare un Direttore Generale, scelto tra candidati dotati dei requisiti di adeguata preparazione culturale, di comprovata esperienza professionale nei campi di attività della società e muniti di laurea specialistica o magistrale, secondo il vigente ordinamento nonché quelle conseguite durante la vigenza del precedente ordinamento, anche da reperire all'esterno qualora non esistessero all'interno figure professionali in possesso dei requisiti sopra indicati.

2. La nomina è comunque disposta per una durata non superiore ad anni 3 (tre) eventualmente prorogabile e/o rinnovabile, salvo diversa disposizione normativa. Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualificazione professionale e culturale del prescelto.

3. Nella nomina medesima viene determinato il compenso da corrispondere, entro i limiti di legge e comunque non superiore al trattamento economico attribuito ai dirigenti del Comune di San Benedetto del Tronto. La nomina è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) Sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) Adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e degli uffici della società per il loro efficiente sviluppo;
- d) Formulare proposte al CdA;
- e) Dirigere il personale e formulare proposte di miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della struttura organizzativa al fine del loro costante adeguamento al mutare del contesto operativo ed economico della società;
- f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e/o delegate dal CdA.

5. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del CdA con funzioni di assistenza e verbalizzanti ma senza diritto di voto.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15 – 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

2. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge.

3. Tuttavia, qualora ricorrano tutte le condizioni stabilite dalla legge, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 17 – 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 18 – 1. Gli eventuali utili del Bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni, salvo che l'assemblea dei soci deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

SCIoglimento

Art. 19 – 1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì, in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house providing.

2. L'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art.2365 c.c. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art.2487 c.c.

FORO COMPETENTE

Art. 20 – 1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza dell'attività della società o sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 21 – 1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi mediante nota scritta o ai sensi del presente statuto, si fanno presso la sede della società ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o PEC o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

COMPUTO DEI TERMINI

Art. 22 – 1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

RINVIO

Art. 23 – 1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.